



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,
sciogliendo la riserva,
premessò che

(-) e hanno presentato un piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 bis legge n. 03/12;

(-) il piano, successivamente, è stato leggermente rettificato in recepimento delle precisazioni (non coincidenti rispetto ai dati inizialmente prospettati dai ricorrenti) pervenute dall'Agenzia delle Entrate con riguardo ad alcune posizioni tributarie degli stessi, fermo il resto della proposta per gli altri creditori sia quanto a tempistiche di pagamento che quanto a misura di soddisfacimento;

osservato che

(-) i ricorrenti sono coniugi e, peraltro, il loro indebitamento presenta in parte anche un'origine comune, ciò che consente di ritenere rispettati i requisiti indicati dalla norma di cui all'art. 7 bis legge n. 03/12;

(-) essi propongono – accanto all’integrale pagamento dei crediti prededotti e privilegiati – il riconoscimento ai creditori chirografari della quota dell’8,78% nel corso dei 48 mesi di durata prevista del piano in questione con prosecuzione del regolare versamento delle rate in ammortamento del mutuo contratto nel 2007 con l’istituto Carifano (oggi Creval) per l’acquisto dell’abitazione su cui quest’ultimo vanta ipoteca di primo grado;

(-) al piano è stata avanzata una contestazione dalla soc. I.Fi.Ve.R. spa;

rilevato che

(-) la versione novellata, qui applicabile, della legge 03/12 richiede – per impedire l’accesso al piano del consumatore – che il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, in ciò differenziandosi dalla vecchia formulazione

normativa, che invece sbarrava l'accesso alla procedura qualora il debitore avesse determinato, bastando la colpa lieve, il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La normativa riferibile al procedimento in oggetto, quindi, in un'ottica vistosamente inclinata verso un maggior favor debitoris limita, in sostanza, la possibilità di avvalersi dello strumento in parola solo in presenza di atti che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media;

(-) nel caso di specie, non appare in dubbio che i debitori (i cui figli ancora non risultano indipendenti economicamente) abbiano progressivamente fatto ricorso, partendo dal mutuo per l'abitazione, a finanziamenti destinati a ripianare debiti non superati da precedenti finanziamenti (al riguardo vd la puntuale documentazione contabile prodotta con le note autorizzate dai ricorrenti), ma occorre anche rilevare che, nel corso del tempo – e in pendenza già di alcuni impegni restitutori – la coniuge Casavecchia, dopo aver perso il lavoro, aveva avviato un'attività imprenditoriale che era andata male, in tal modo aggravando l'onere economico a carico del marito dipendente per far fronte ai debiti;

(-) non esistono, quindi, elementi concreti – in base alla documentazione in atti e anche vista la disamina contabile dell'Occ – per poter ravvisare, alla luce dei nuovi parametri di legge, né una condotta connotata da spregiudicatezza ai limiti della temerarietà per quanto concerne l'assunzione degli impegni economici, né l'impiego di tali risorse per dimostrate finalità voluttuarie, né comportamenti frodatori o di distrazione in danno dei creditori (a cui non risulta che, all'atto dei finanziamenti concessi, non siano state fornite le informazioni da costoro richieste);

(-) la contestazione relativa alla mancata convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria risulta meramente enunciata ma non motivata (con riferimento alle migliori prospettive di soddisfacimento in particolare con riguardo alla posizione del suo credito chirografario), né appare accompagnata da dati documentali (stime, valutazioni tecniche, ecc.) in grado di offrire una quantificazione dei cespiti del patrimonio dei ricorrenti (soprattutto l'immobile) diversa da quella illustrata da questi ultimi e in grado di consentire, in caso di liquidazione e tenuto conto del grado, pagamenti più corposi;

p.q.m.

(.) omologa il piano del consumatore così come da ultimo presentato dalle parti ricorrenti;

(.) dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;

(.) dispone che il presente decreto venga pubblicato, a cura del ricorrente, integralmente sul sito internet del Tribunale;

(.) dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità

Pesaro, il 20.12.2022

Il Giudice

